

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO MISTO.....	4
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE.....	4
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E DURATA	6
ARTICOLO 6 - VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 7 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 8 -CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	8
ARTICOLO 9 - PENALI	9
ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ARTICOLO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	13
ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA	15
ARTICOLO 14- RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	16
ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	17
ARTICOLO 17 - RECESSO.....	18
ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	19



ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO	19
ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI.....	19
ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	20
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE	20
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO.....	20
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI.....	20



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

- ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Napoli _____ - Codice Fiscale e Partita Iva _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

- _____ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il _____ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di ASIA Napoli S.p.A. ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. _____ plichi contenenti le offerte;
- 3) che l'offerta presentata da _____, è risultata aggiudicataria dell'appalto in quanto economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante in considerazione del punteggio totale ottenuto pari a _____;
- 4) che in data _____, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 5) che in data _____, con nota _____, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva;
- 6) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;

7) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:

- la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006;
- la polizza sulla responsabilità civile di cui al successivo art. 14.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende_____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare delle prestazioni e modalità di esecuzione degli esami ed accertamenti sanitari per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, consegnato in sede di gara;
- per **RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende l'ing. Grazia Tammaro;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Offerta** si intende l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO MISTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di ASIA Napoli S.p.A. ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i, le cui prestazioni sono dettagliate nel Disciplinare. La tipologia di esami a cui sottoporre i lavoratori è disposta dal Medico Competente della Stazione Appaltante.

2.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio di sorveglianza sanitaria, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare, nel Contratto e nell'Offerta presentata in sede di gara.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L. di categoria, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- b. ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c. a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la sede della Stazione Appaltante. Di tali riunioni sarà redatto apposito verbale;
- d. a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- e. ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA Napoli di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- f. a nominare un Responsabile del servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;
- g. a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale;
- h. ad attenersi ad ogni altra disposizione vigente in materia in appalti pubblici.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

4.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato al RUP, ing. Grazia Tammaro, anche l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il compito di:

- a) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che il servizio di sorveglianza sanitaria sia eseguito in conformità a quanto previsto nel Disciplinare, nel Contratto ed in ogni altro documento di gara, compresa l'Offerta;
- b) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria, a cui l'Appaltatore deve attenersi.

Delle attività di verifica devono redigersi appositi verbali sottoscritti dal RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Appaltatore o da un suo delegato.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E DURATA

5.1. L'importo da pagare, con cadenza mensile, sarà determinato sulla base delle quantità di prestazioni sanitarie/ambulatoriali eseguite nel mese di riferimento moltiplicato per il valore unitario di ciascuna tipologia di prestazione sanitaria/ambulatoriale al netto del ribasso offerto in sede di gara.

5.2 La durata del Contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione di cui al successivo art. 6. Alla scadenza dei 24 mesi il Contratto si risolve anche qualora l'importo sopra convenuto non si fosse esaurito.

ARTICOLO 6 - VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

6.1 In seguito alla firma del Contratto, il RUP/DEC autorizza l'avvio all'esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria. L'avvio delle prestazioni contrattuali viene attestato mediante la redazione di apposito verbale. Il verbale, redatto in doppio esemplare, è firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Appaltatore che ne riceve una copia.

6.2 Il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque la data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del Contratto e all'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 7 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO



7.1 La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al Contratto, a meno che non ricorrano le condizioni di seguito indicate. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006, la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al Contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto.

7.2 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle prestazioni. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'organo competente della Stazione Appaltante.

7.3 Nei casi previsti al precedente punto 7.1, la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto, previa acquisizione del consenso dell'Appaltatore.

7.4 L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2,



alle stesse condizioni previste dal Contratto.

7.5 In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni oggetto del Contratto e che non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

ARTICOLO 8 -CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

8.1 Il pagamento del servizio di sorveglianza sanitaria oggetto del Contratto sarà eseguito dalla Stazione Appaltante previo accertamento della regolarità delle prestazioni erogate e previa consuntivazione dei servizi resi dall'Appaltatore. A tal fine, entro il giorno 20 di ciascun mese di durata dell'appalto, a partire da quello di decorrenza, il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto esegue la consuntivazione dei servizi di sorveglianza sanitaria emettendo un apposito certificato con cui riepiloga il numero delle prestazioni eseguite, la relativa tipologia, l'ammontare dell'importo che l'Appaltatore deve fatturare, da determinare sulla base delle quantità di prestazioni eseguite nel mese di riferimento moltiplicate per il valore unitario di ciascuna tipologia di prestazione al netto del ribasso offerto in sede di gara. In tale certificato il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve anche attestare la regolare esecuzione delle prestazioni rese dall'Appaltatore. Il certificato deve essere trasmesso, nei 10 giorni successivi all'emissione, all'Appaltatore ai fini della fatturazione da parte quest'ultimo.

8.2 Il pagamento delle prestazioni rese avverrà con cadenza mensile e sarà eseguito a 60 giorni f.m. dalla presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore. La fattura deve riportare il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento e deve essere corredata dal certificato sopra menzionato. L'importo fatturato deve corrispondere a quello riportato nel certificato emesso dal RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La fattura, corredata dal certificato rilasciato dal DEC, dovrà essere intestata ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via Ponte dei Francesi, 37/d 80146 NAPOLI in alternativa potrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it.



Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento/DEC, si riserva di applicare:

a) una penale di Euro 500,00 nel caso di mancata esecuzione degli esami/accertamenti di cui al punto 1) del Disciplinare, dovuta ad assenza del personale dell'Appaltatore nella giornata fissata per lo svolgimento di detti esami/accertamenti, a meno che l'indisponibilità del personale non sia stata comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante almeno 48 ore prima della data concordata.

La penale di Euro 500 si applica per ciascuna giornata di assenza;

b) una penale di Euro 100,00 per ogni ora di ritardo sull'orario stabilito per l'inizio delle prestazioni di cui al punto 1) del Disciplinare;

c) una penale di Euro 100,00 nel caso di violazione delle modalità e dei tempi di consegna dei risultati e/o referti delle analisi di laboratorio, degli accertamenti strumentali di screening, degli accertamenti diagnostici "non di screening" e delle visite specialistiche rispetto a quanto previsto al punto 3) del Disciplinare.

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate all'Appaltatore per iscritto dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP/Direttore dell'Esecuzione del

Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

9.2 Penali per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Resta inteso che eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione formulate dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. La penale per dette inadempienze contrattuali sarà pari ad € 200,00.

9.3 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, oltre che nei casi espressamente previsti nel Contratto e nel Disciplinare.

a) Risoluzione ex art. 135 del D. Lgs n. 163/2006

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli

articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato delle prestazioni e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

b) Risoluzione ex art. 136 del D. Lgs n. 163/2006

Gravi inadempienze (art. 136, commi 1-3 del D. Lgs n. 163/2006)

Qualora il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, esegue una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Il RUP- Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP -Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone la risoluzione del Contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 136, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale. Sulla base del processo verbale, qualora

l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto, delibera la risoluzione del Contratto.

c) Effetti della risoluzione del Contratto ex art. 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006

Nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige una relazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa l'appalto, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006.

La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

d) Clausola Risolutiva espressa ex art. 1456 Cod. Civ.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti capoversi, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata o pec, nei seguenti casi:

- a. qualora il RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto riscontri ed attesti che l'Appaltatore si sia reso inottemperante, per almeno due volte nel corso del Contratto, alle prescrizioni e/o istruzioni impartite;
- b. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c. ingiustificata sospensione del servizio di sorveglianza sanitaria, nelle tre giornate consecutive di martedì, mercoledì e giovedì nell'arco della stessa settimana di cui al punto 1 del Disciplinare;
- d. subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 11 sul subappalto;
- e. qualora il ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;

- f. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- g. violazione di quanto previsto dall'art. 16 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto;
- h. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge mn. 136/2010;
- i. nel caso di accertata violazione, per almeno due volte nel corso della durata del contratto, delle modalità e dei tempi di consegna dei risultati e/o referti delle analisi di laboratorio, degli accertamenti strumentali di screening, degli accertamenti diagnostici "non di screening" e delle visite specialistiche rispetto a quanto previsto al punto 3) del Disciplinare.

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

e) Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

f) Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause contemplate al precedente capoverso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che ricorrerà al subappalto per le seguenti prestazioni:

- a. _____
- b. _____

11.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.

11.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

11.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 12 - REVISIONE PREZZI

12.1 La Stazione Appaltante provvederà, partire dal secondo anno, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs n. 163/06. La rivalutazione del

corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato Decreto Legislativo. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione FOI* pubblicato dall'ISTAT.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

13.1 L'Appaltatore (*ha prodotto*) la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 14- RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

14.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l'Appaltatore (*ha prodotto*) apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori a € 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

15.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'Appaltatore.

15.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

15.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione ai soli servizi di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione da parte del RUP-Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante il rilascio di apposito certificato, a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

16.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

16.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque

forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17 - RECESSO

17.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

17.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto, altresì, di recedere dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento delle prestazioni rese a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia, ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di C/C Bancario o postale acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. appositamente dedicato/i alla commessa pubblica nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

18.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

18.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

18.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

19.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui devono eseguirsi le prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

20.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI

21.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

22.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

23.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

24.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto;:

- a) Disciplinare;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore, in sede di gara.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

25.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

25.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 23 (Foro competente) del Contratto.



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637